

Allegato n° <u>1</u> alla deliberazione	
N° del	Composto di n° <u>2</u> fogli.
Cerca	
Chiedi	Chiudi
Rispondi	Rispondi a tutti
Contatti	Inoltra
Agenda	Inoltra
Impegni	Elimina
Valigetta	Spam
Preferenze	Azioni
Specifiche stam	Cerca
Fwd: Richiesta	

**Fwd: Richiesta di acquisto stampanti per uso personale - Adesione alla convenzione CONSIP 13**

Da: **Maria Gesuina Demurtas**

A: **michela granese**

Cc: **fabiola murgia** **Simonetta Secchi**

[GuidaAllaConvenzione.pdf \(218,1 KB\)](#) Scarica | [Valigetta](#) | [Rimuovi](#)  
[ListinoStampanti13Lotto1 \(1\).pdf \(26,2 KB\)](#) Scarica | [Valigetta](#) | [Rimuovi](#)  
[Scarica tutti gli allegati](#)  
[Rimuovi tutti gli allegati](#)

Per adesione e acquisto

MGD

----- Messaggio originale -----

**Oggetto:** Richiesta di acquisto stampanti per uso personale - Adesione alla convenzione CONSIP 13

**Data:** Thu, 12 Mar 2015 16:31:30 +0100 (CET)

**Mittente:** Dina Ari <dina.ari@asloristano.it>

**A:** gesuina.m demurtas <gesuina.m.demurtas@asloristano.it>

Si richiede l'acquisto di 80 stampanti laser per uso personale A4 B/N - SAMSUNG ML-3310ND/SITal costo unitario di €55.30 + IVA.

Si allegano i documenti della Convenzione di riferimento.

Cordiali saluti

Cerca

provveditorato

Re: acquisto n.

Preferenze

Valigetta

Impegni

Agenda

Contatti

Email

Re: acquisto n. 80 stampanti ad uso personale

Da: Dina Ari

A: [provveditorato@aslorigstano.it](mailto:provveditorato@aslorigstano.it)

4 giugno 2015 10:4

L'acquisto è motivato in particolare dalla necessità di dotare le postazioni in utilizzo degli ambulatori del personale medico di poter disporre di una stampante per la stampa dei referti in questo caso l'utilizzo di stampanti condivise potrebbe comportare violazioni di privacy.

La maggior parte degli ambulatori già dispone di stampanti ma la richiesta è destinata ai prodotti in obsolescenza ed a nuove attività.

saluti  
Dina Ari

----- Messaggio originale -----

Da: [provveditorato@aslorigstano.it](mailto:provveditorato@aslorigstano.it)

A: "Dina Ari" <[dina.ari@aslorigstano.it](mailto:dina.ari@aslorigstano.it)>

Inviato: Giovedì, 4 giugno 2015 10:35:33

Oggetto: Re: acquisto n. 80 stampanti ad uso personale

Buongiorno,

Attendiamo riscontro alla mail sotto riportata, per il perfezionamento dell'atto.

Saluti  
Fabicia Murgia

----- Messaggio originale -----

Da: [provveditorato@aslorigstano.it](mailto:provveditorato@aslorigstano.it)

A: "Dina Ari" <[dina.ari@aslorigstano.it](mailto:dina.ari@aslorigstano.it)>

Inviato: Venerdì, 29 maggio 2015 12:12:10

Oggetto: acquisto n. 80 stampanti ad uso personale

Buongiorno,

in riferimento alla richiesta sotto indicata, è necessario specificare le motivazioni sottostanti all'acquisto delle 80 stampanti laser di cui sotto, come richiesto anche dalla D.G. in calce alla proposta di atto predisposta da questo Servizio.

Si attende riscontro.

Saluti



consip

Allegato n° 2 alla deliberazione  
N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Composto di n° 29 fogli.

## CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI ED APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 1 CIG 5462141D55, LOTTO 3 CIG 5462228523, LOTTO 4 CIG 5462267552.**

TRA

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 30/07/2014 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

**Itaware S.r.l.**, sede legale in Roma, Via della Maglianella N. 65/E, PAL. A, capitale sociale Euro 1.000.000,00=(*unmilione/00*), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 08619670584, P. IVA 02102821002, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via della Maglianella N. 65/E, PAL. A, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Massimo Rossi, nella sua qualità di Amministratore Unico della impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Converge S.p.A. con sede legale in Roma, Via Mentore Maggini, 1, capitale sociale Euro 1.640.000,00=(*unmilione seicento quaranta/00*), iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04472901000, P. IVA 04472901000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Mentore Maggini 1, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma dott. Alberto Vladimiro Capasso repertorio n. 91031." (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore")



## **PREMESSO**

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "*Ministero*"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso; anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione di prestazione della fornitura in acquisto di Stampanti ed Apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 5 (cinque) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.144 del 09/12/2013 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-238 del del 07/12/2013;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva:
  - per il Lotto 1, rilasciata dalla Elite Insurance Company Ltd., n. 105709/DE per un importo di Euro 890.285,00=(*ottocentonovantamiladuecentottantacinque/00*) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Elite Insurance Company Ltd. ed avente n. 105730/DE, per un importo pari ad Euro 23.300,00=(*ventitremilatrecento/00*) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A ed avente n. 150087, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
  - per il lotto 3, rilasciata dalla Elite Insurance Company Ltd., n. 105733/DE per un importo di Euro 809.660,00=(*ottocentonovemilaseicentossanta/00*) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Elite Insurance Company Ltd. ed avente n. 105735/DE, per un importo pari ad Euro 19.000,00=(*diciannovemila/00*) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A ed avente n. 150087, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

- per il lotto 4, rilasciata dalla Elite Insurance Company Ltd., n. 105737/DE per un importo di Euro 688.150,50=(seicentottantottomilacentocinquanta/50) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Elite Insurance Company Ltd. ed avente n. 105738/DE, per un importo pari ad Euro 15.000,00=(quindicimila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A ed avente n. 150087 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1**

##### **VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: *l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali), l'Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I), l'Allegato "G" (Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore).*



## ARTICOLO 2

### ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
  - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
  - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "E";
  - e) **Data di Accettazione**: per Data di Accettazione si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
  - f) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara *ovvero* dei Lotti, di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - g) **Lotto**: comprende le forniture in acquisto di Stampanti e/o Apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
  - h) **Importo massimo della Convenzione**: si intende l'importo calcolato moltiplicando i prezzi unitari offerti dal Fornitore per le quantità stimate ai soli fini dell'aggiudicazione della gara ed indicate nelle Tabelle Prezzi del paragrafo 5 del Disciplinare di gara corrispondente a: Euro 2.595.583,34 per il Lotto n. 1; Euro 2.056.540,00 per il Lotto 3; Euro 1.145.200,00 per il Lotto 4;
  - i) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

## ARTICOLO 3

### DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
    - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
    - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
  2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
  3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
  4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai
- Classificazione del documento: Consip Public  
Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

#### **ARTICOLO 4**

##### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di una fornitura in acquisto di Stampanti ed Apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:  
**Lotto 1: n. 35.000 stampanti per uso personale B/N A4 a ridotto impatto ambientale, configurate come riportato nel paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico, nonché:**
  - **prestazione dei servizi connessi di:**
    - consegna ed installazione, come descritti nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
    - servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, (eventuale ove offerto) e servizio di ritiro materiale di consumo esausto delle stampanti, alle condizioni previste al paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico);
    - affiancamento agli utenti, come descritto nel paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico;
    - *call center*, come descritto nel paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico;
    - servizio di manutenzione per n. 36 mesi, come descritto nel paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;
    - trasmissione dati per l'attivazione del sito internet delle convenzioni, come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
    - reportistica, come descritto nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico.
  - **fornitura delle componenti opzionali:**
    - materiale di consumo aggiuntivo come descritto nel paragrafo 4.2.2.1 del Capitolato Tecnico.





**Lotto 3: n. 3.000 stampanti di rete A3/A4 Fascia A B/N e Fascia B colori a ridotto impatto ambientale, configurate come riportato nel paragrafo 4.4.1 e 4.4.2 del Capitolato Tecnico, nonché:**

- **prestazione dei servizi connessi di:**
  - consegna ed installazione, come descritti nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
  - servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, e servizio di ritiro materiale di consumo esausto delle stampanti, alle condizioni previste al paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico;
  - affiancamento agli utenti, come descritto nel paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico;
  - call center, come descritto nel paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico;
  - servizio di manutenzione per n. 36 mesi, come descritto nel paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;
  - trasmissione dati per l'attivazione del sito internet delle convenzioni, come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
  - reportistica, come descritto nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico.
- **fornitura delle componenti opzionali:**
  - dispositivi opzionali, come descritti nel paragrafo 4.4.3.1 del Capitolato Tecnico;
  - materiale di consumo aggiuntivo come descritto nel paragrafo 4.4.3.2 del Capitolato Tecnico.

**Lotto 4: n. 6.000 stampanti di rete a colori A4 a ridotto impatto ambientale, configurate come riportato nel paragrafo 4.5.1 del Capitolato Tecnico, nonché:**

- **prestazione dei servizi connessi di:**
  - consegna ed installazione, come descritti nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico;
  - servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.), come descritto nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, e servizio di ritiro materiale di consumo esausto delle stampanti, alle condizioni previste al paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico;
  - affiancamento agli utenti, come descritto nel paragrafo 5.3.1 del Capitolato Tecnico;
  - call center, come descritto nel paragrafo 5.3.2 del Capitolato Tecnico;
  - servizio di manutenzione per n. 36 mesi, come descritto nel paragrafo 5.4.1 del Capitolato Tecnico;
  - trasmissione dati per l'attivazione del sito internet delle convenzioni, come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
  - reportistica, come descritto nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico.
- **fornitura delle componenti opzionali:**
  - dispositivi opzionali, come descritti nel paragrafo 4.5.2.1 del Capitolato Tecnico,



- materiale di consumo aggiuntivo come descritto nel paragrafo 4.5.2.2 del Capitolato Tecnico.

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dei quantitativi massimi come sopra indicati.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dal 15/09/2014; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla



Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di accettazione, ovvero 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla "Data di accettazione" della apparecchiatura, relativamente al solo servizio di manutenzione.

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nei suoi allegati, anche a:
  - a) garantire che le Stampanti/Apparecchiature multifunzione ed i Dispositivi opzionali forniti ai sensi della presente Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
  - b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessari per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica;
  - d) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Qualora l'Amministrazione contraente dei singoli contratti di fornitura ne faccia espressa richiesta tramite il relativo ordinativo, il fornitore aggiudicatario si impegna a fornire tutti i dati identificativi del/dei prodotto/i oggetto del contratto di fornitura stesso, necessari al fine di consentirne la codificazione NATO. Ogni informazione in merito è pubblicata sul sito internet: [www.codmat.difesa.it](http://www.codmat.difesa.it).


## **ARTICOLO 7**

### **CONSEGNA, COLLAUDO E RITIRO APPARECCHIATURE USATE (R.A.E.E.)**

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità.

3. La consegna della fornitura si intende comprensiva (i) di quanto specificamente indicato al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e (ii) della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nell'Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico.
4. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio, entro e non oltre i termini previsti al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico.
5. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
6. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale collaudo, che potrà essere eseguito anche a campione, verrà effettuato, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico.
7. Il collaudo di cui al precedente comma si intende positivamente superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo e le forniture siano risultate conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica, se migliorative; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
8. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura.
9. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo "*verbale di collaudo negativo*" appositamente redatto all'esito del medesimo le apparecchiature non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
10. Anche le apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a collaudo secondo le modalità, tempi e penali di cui sopra; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 14.
11. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture resi disponibili.
12. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

13. Come meglio espresso nel paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico, a sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di ritiro dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
14. Il servizio di ritiro dovrà avvenire nei tempi e nelle modalità espresse al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.
15. Il Fornitore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i., del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e del D.Lgs. n. 205/2010 per l'espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.
16. Il Fornitore si impegna, inoltre, a consegnare all'Amministrazione il formulario di cui all'art.188, comma 3 lett. b) e 188 bis del surrichiamato decreto legislativo nelle modalità e termini ivi previsti ed al conferimento dei RAEE ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
17. Il Fornitore si impegna, infine, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.
18. Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative soprarichiamate disciplinanti ex lege gli adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento del servizio di ritiro, l'Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

## **ARTICOLO 8**

### **SERVIZI CONNESSI**

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di *Call Center* con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinatori di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di malfunzionamenti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



telefonico e un numero fax dedicati, attivi nei Giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle 13:30 e dalle ore 14:30 alle 17:30, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nei paragrafi 5.3.2 del Capitolato Tecnico.

3. A ciascuna richiesta di intervento verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
4. La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.  
In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
  - le Amministrazioni Contraenti;
  - gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, importo, ecc.;
  - Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - Data di Consegna;
  - gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente.
6. Inoltre, se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà svolgere l'attività di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).  
Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico.
7. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestatate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A.. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico.

## **ARTICOLO 9**

### **LIVELLI DI SERVIZIO**

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

## **ARTICOLO 10**

### **CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati alla "Data di accettazione" e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC).
4. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. 000002501452,, intestato al Fornitore presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 1 di Roma, Codice IBAN IT 86 D 01030 03201 000002501452. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.
4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
5. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 10, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

6. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
7. In caso di Ordinati effettuati da Organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
8. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 5, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4





ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.

9. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.
10. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari al 0,1%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella relativa fattura, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
11. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (RID) verrà riconosciuto uno sconto pari 0,1%.
12. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
13. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto - ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,1%, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

## **ARTICOLO 11**

### **COSTI DELLA SICUREZZA**

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



## **ARTICOLO 12**

### **PENALI**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna e installazione delle apparecchiature, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegni unitamente alle stampanti/apparecchiature multifunzione quanto a corredo delle stesse.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo o di verifiche di funzionalità in corso d'opera negative, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni ora lavorativa di ritardo - intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 13:30 e tra le 14,30 e le 17,30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento e il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione del servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico e, ove offerto del ritiro di materiale di consumo esausto di cui al paragrafo 5.2.1, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto dell'inadempimento e/o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico, al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a Consip S.p.A., a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:

- per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa;
- per l'attivazione ed il funzionamento del Call Center,

il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

7. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazione in meno rispetto al limite stabilito nel predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

8. Con riferimento ai livelli di servizio del Call Center, in caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, relativamente al tempo di risposta e alle chiamate perdute, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00) per ogni punto, o frazione, percentuale (in meno per gli indicatori TRCT ed in più per CTP di cui all'Appendice 1 del Capitolato Tecnico) accertata rispetto a ciascuno dei predetti livelli di servizio attesi, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

9. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:

- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinatori di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

10. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che l'ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinatorio di Fornitura, potranno prevedere che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura dovrà essere determinata dall'Amministrazione contraente.
11. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 19 commi 2, 3, e 6 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### **ARTICOLO 13**

#### **CAUZIONE**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata:
  - per il Lotto 1, in data 29/07/2014 dalla Elite Insurance Company Ltd., avente n. 105709/DE, di importo pari ad Euro 890.285= (ottocentovantamiladuecentottantacinque/00);
  - per il Lotto 3, in data 29/07/2014 dalla Elite Insurance Company Ltd., avente n. 105733/DE, di importo pari ad Euro 809.660= (ottocentovemilaseicentosestanta/00),
  - per il Lotto 4, in data 29/07/2014 dalla Elite Insurance Company Ltd., avente n. 105737/DE, di importo pari ad Euro 688.150,50= (seicentottantottomilacentocinquanta/50), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, ai sensi dell'art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all'articolo 322 del D.P.R. 207/2010. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza semestrale, a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinatorio di Fornitura, da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui sopra. La Consip S.p.A., nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



cadenza semestrale, alla consegna dei certificati di verifica di conformità ed il Fornitore entro il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della documentazione prodotta dal Fornitore.

3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata:
  - per il Lotto 1: dalla Elite Insurance Company Ltd., in data 29/07/2014 e avente n. 105730/DE, pari ad un importo di Euro 23.000,00=(ventitremila/00);
  - per il Lotto 3: dalla Elite Insurance Company Ltd., in data 29/07/2014 e avente n. 105735/DE, pari ad un importo di Euro 19.000,00=(diciannovemila/00);
  - per il Lotto 4: dalla Elite Insurance Company Ltd., in data 29/07/2014 e avente n. 105738/DE, pari ad un importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00).
4. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 3 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

#### **ARTICOLO 14**

##### **RISOLUZIONE**

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
  - qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo;
  - qualora la mancata attivazione del *Call Center* si protragga di oltre n. 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione;
  - qualora il Fornitore perda i requisiti di cui al precedente articolo 6, ovvero non rispetti quanto ivi dichiarato;
  - in caso di esito negativo di tre verifiche, effettuate da Consip S.p.A., sulle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti, ai sensi del paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

#### **ARTICOLO 15**

##### **SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto,

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: per i lotti 1, 3 e 4 le attività di Installazione, RAEE, assistenza in remoto e in locale, gestione e manutenzione delle apparecchiature. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate

#### **ARTICOLO 16**

##### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile del Servizio Generale, ed i Responsabili Provinciali nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### **ARTICOLO 17**


##### **FUORI PRODUZIONE**

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore potrà non fornire l'apparecchiatura o il dispositivo opzionale come offerti nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto della Convenzione medesima, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
  - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
  - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip S.p.A. ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca delle apparecchiature e/o componenti opzionali offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal produttore, il produttore medesimo dichiari di non disporre di nessuna apparecchiatura e/o componente opzionale avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, Consip S.p.A. chiederà al Fornitore di mettere a disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto offerto in sostituzione comprensivo degli eventuali dispositivi opzionali entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per



essere sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalità del prodotto dichiarato "fuori produzione". La verifica verrà effettuata alla data indicata in apposita comunicazione con la quale verrà altresì invitata a presenziare persona incaricata dal Fornitore; in ogni caso, la verifica avverrà a cura ed onere del Fornitore e sarà responsabilità del Fornitore medesimo predisporre le apparecchiature e tutte le procedure necessarie allo scopo. Unitamente e contestualmente al campione del prodotto offerto, il Fornitore dovrà consegnare:

1. la documentazione attestante il possesso dell'etichetta EPA Energy Star "Product specification for Imaging Equipment - Version 1.1 o Version 1.2 (o di un'etichetta ISO 14024 equivalente rispetto al criterio) di cui al paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico;
2. la documentazione attestante la conformità ai criteri ambientali di cui al paragrafo 4.7 del Capitolato Tecnico.

Costituiscono mezzi di prova appropriati per il:

- i. Requisito "Carta": dichiarazione del produttore e documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente contenente tale indicazione. Si presume conforme il possesso dell'etichetta Der Blaue Engel (RAL UZ 171, ed. 2012) o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio;
- ii. Requisito "Funzionalità fronte-retro": la dichiarazione del produttore e la documentazione di accompagnamento al prodotto destinata all'utente contenente tale indicazione. Si presume conforme il possesso dell'etichetta Nordic Swan (Version 6.0) o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio;
- iii. Requisito "Toner e inchiostri, sostanze pericolose e metalli pesanti: limiti ed esclusioni": presentazione delle schede dati di sicurezza redatte in conformità al Regolamento CE n.1907/2006 e ss.m.i. da cui si evinca:
  - 1) l'assenza delle sostanze citate (coloranti azoici, mercurio, cadmio, piombo e cromo esavalente) se non nei limiti di concentrazione di 100 parti per milione nel caso dei metalli pesanti;
  - 2) l'assenza di sostanze cui sono associate le frasi di rischio o l'assenza delle indicazioni di pericolo, come indicate nel Capitolato tecnico par. 4.7 "Toner e inchiostri, sostanze pericolose e metalli pesanti: limiti ed esclusioni". Il rispetto del criterio può essere provato anche mediante presentazione del test di AMES per la verifica delle proprietà mutagene e cancerogene o il test LGA per la verifica dell'eventuale nocività per l'uomo, effettuati da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025.



- iv. Requisito **“Manuale di istruzioni”**: copia del manuale di istruzione (cartacea o eventualmente elettronica) o di un indice esemplificativo dei contenuti contenente le informazioni richieste quali almeno: procedure per la risoluzione degli inconvenienti, la gestione operativa quotidiana, le modalità per l’assistenza tecnica,... Si presume conforme il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel, Nordic Swan o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio;
  - v. Requisito **“Informazioni sul prodotto”**: copia del materiale informativo contenente le informazioni richieste quali: l’entità del risparmio energetico annuo medio conseguibile disconnettendo l’apparecchio dalla rete elettrica, modalità del servizio di ritiro e trattamento RAEE,...; Si presume conforme il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel, Nordic Swan o di un’altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio;
  - vi. Requisito **“Requisiti dell’imballaggio”**: descrizione dell’imballaggio utilizzato con indicazione della conformità dell’imballaggio alla normativa di riferimento e dichiarazione del contenuto di riciclato (per ottemperare il requisito almeno l’80% in peso da materiale riciclato per l’imballaggio in carta/cartone; almeno il 60% in peso da materiale riciclato per l’imballaggio in plastica). Per quanto riguarda l’attestazione del contenuto di riciclato si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I”;
  - vii. Requisito **“Garanzia”**: limitatamente alla disponibilità delle parti di ricambio per un periodo di 5 anni: dichiarazione di impegno contrattuale.
2. In caso di attribuzione del punteggio premiante relativo alle **“Emissioni in aria”** l’Offerente dovrà presentare un rapporto di prova condotto da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 attestante i risultati dei test effettuati secondo le modalità previste da Der Blaue Engel RAL UZ 171, ed. 2012 - Appendix S-M “Test method for the determination of emissions from hardcopy devices” o equivalente. Il possesso dell’etichetta Der Blaue Engel (RAL UZ 171, ed. 2012), o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.
3. In caso di attribuzione del punteggio premiante relativo alle **“Emissioni sonore”** l’Offerente dovrà presentare un rapporto di prova predisposto da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025 in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità alla norma UNI EN ISO 7779 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296. Il possesso dell’etichetta Nordic Swan o Der Blaue Engel o Eco Mark Product Category No.122 o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente





rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica;

4. In caso di dichiarazione del possesso del requisito premiante "Consumo energetico" l'Offerente dovrà presentare un rapporto di prova prodotto da un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025 che attesti che il valore di consumo energetico dell'apparecchiatura offerta, misurato secondo la metodologia di test "Energy Star Imaging Equipment test method rev. June 2013", sia inferiore o uguale al valore di soglia previsto nelle linee guida "Energy Star for imaging equipment version 2.0". Si presume conformità al requisito il possesso dell'etichetta EPA Energy Star "Product specification for Imaging Equipment - Version 2.0 o Nordic Swan ver. 6.0 o di altra etichetta ISO 14024 di tipo I equivalente rispetto al requisito richiesto.
5. dichiarazione attestante l'estensione della durata del servizio di manutenzione fino a 60 (sessanta) mesi, di cui al paragrafo 5.2 del presente Disciplinare.

Con riferimento alla documentazione di cui sopra si precisa che il concorrente primo nella graduatoria di merito di ciascun Lotto dovrà consegnare:

- a) copia conforme delle certificazioni richieste;
- b) ovvero ogni altro mezzo di prova appropriato ai sensi dell'art. 68, comma 10, del D.lgs. n. 163/2006

comprovanti che i prodotti offerti ottemperino alle prestazioni o ai requisiti funzionali dei quali è stato dichiarato il possesso in offerta.

Si evidenzia, altresì, che costituiscono mezzi di prova appropriati:

- una documentazione tecnica del fabbricante, dalla quale si evinca il rispetto e l'ottemperanza, relativamente ai prodotti offerti, delle prestazioni o dei requisiti funzionali di compatibilità ambientali dichiarati in offerta. Tale documentazione tecnica deve essere presentata unitamente ad una dichiarazione del concorrente, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la provenienza ed il contenuto di detta documentazione tecnica. Nel caso la stessa documentazione tecnica non sia in lingua italiana, si rinvia a quanto prescritto dal paragrafo 1.3.
  - rapporto di prova di un organismo riconosciuto, dalla quale si evinca il rispetto e l'ottemperanza, relativamente ai prodotti offerti, delle prestazioni o dei requisiti funzionali richiesti. Nel caso la stessa documentazione tecnica non sia in lingua italiana, si rinvia a quanto prescritto dal paragrafo 1.3. del Disciplinare di Gara.
6. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 2, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
    - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dalla presente Convenzione, ovvero
    - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura dell'apparecchiatura o del dispositivo opzionale dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

## ARTICOLO 18

Classificazione del documento: Consip Public  
Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



## **EVOLUZIONE TECNOLOGICA**

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica della apparecchiatura o dei dispositivi opzionali oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi; le apparecchiature e/o i componenti opzionali "evoluti" dovranno possedere, ferma restando l'identità generale in particolare per quanto concerne la marca, funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore) in ordine: *i)* alla intervenuta evoluzione tecnologica; *ii)* alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito; *iii)* alla descrizione delle caratteristiche "evolutive".
3. All'esito dell'analisi della documentazione di cui al precedente comma, Consip S.p.A. procederà con le modalità e la tempistica di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17, alla verifica in ordine alla sussistenza sul prodotto "evoluto" di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito.
4. Solo in caso di esito positivo dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2 e della verifica tecnica di cui al precedente comma 3, Consip S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto "evoluto" a quello precedentemente fornito.

## **ARTICOLO 19**

### **COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012**

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 0,50% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.  
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del



D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che qualora il Fornitore non inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6. Si rappresenta, altresì, che il Fornitore potrà procedere alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione e nei reports specifici contenenti l'importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento entro 85 giorni solari decorrenti dal termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione medesima.

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G".
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT40D0200805365000004887937.

Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo



comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture (ove esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G". Si evidenzia che decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.

6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la condizione che l'amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento. Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A. la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15 giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente inviando apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 attestante: numero fattura, amministrazione contraente, data di incasso e importo incassato. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari, decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi moratori in misura ridotta. Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture incassate emesse nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "G" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



- fattura emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "G"
8. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
  9. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
  10. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
  11. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6 comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

## **ARTICOLO 20**

### **CLAUSOLA FINALE**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.



2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 15/09/2014

**CONSIP S.p.A.**

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom CA3

Validità: dal 17 aprile 2014 al 17 aprile  
2017

Firma digitale: N. SERIE : 066631

Codice identificativo: 3479520

**IL FORNITORE**

ITALWARE S.r.l.

Massimo Rossi

C.F.: RSSMSM61T09H501P

Certificatore: Infocert S.p.A.

Validità: dal 26/08/2014 al,  
26/08/2017

Firma digitale: n. di serie 449E

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 19 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 20 (Clausola finale)

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9

Classificazione del documento: Consip Public

Convenzione Stampanti 13 lotti 1, 3 e 4



(Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 15/09/2014

**IL FORNITORE**  
Il legale rappresentante


**ITALWARE S.r.l.**  
Massimo Rossi  
C.F.: RSSMSM61T09H501P  
Certificatore: Infocert S.p.A.  
Validità: dal 26/08/2014 al,  
26/08/2017  
Firma digitale: n. di serie 449E

Allegato n° 3 alla deliberazione  
 N°            del             
 Composto di n° 1 fogli.

[Mostra menu'](#)

SCHEDA DI DETTAGLIO

**Fornitore:** CONVERGE S.P.A. (in RTI)  
**Acquisti verdi:** SI  
**Marca:** Samsung  
**Nome commerciale:** ML-3310ND/SIT  
**Prezzo:** 55,30  
**Unità di misura:** Pezzo  
**Descrizione tecnica:** Stampante ad uso personale  
**Area di consegna:** Tutta Italia  
**Condizioni di pagamento:** 30 GG DF  
**Tipo assistenza:** on site 60 mesi  
**Anno di introduzione in Italia:** 2010  
**Dimensioni max (L x P x A):** 410 x 445 x 295 mm  
**Numero di colori:** B/N  
**Velocità di stampa in A4 [ppm]:** 31  
**Risoluzione [DPI reali]:** 1200 x 1200  
**Formato carta:** DIN A4, B5  
**Standard di connessione:** USB 2.0 e ETHERNET 10 base - T100 base - TX  
**Caratteristiche di tutela ambientale:** Ozono <=1,5 mg/h; polveri <=4,0 mg/h; TVOC <=10 mg/h; benzene <=0,05 mg/h; stirene <=1,0 mg/h  
**RAM complessiva installata [MB]:** 64  
**Volume di stampa [pagine/mese]:** Fino a 50.000  
**Modalità di stampa:** Landscape e Portrait  
**Sistemi operativi supportati:** Windows VISTA, Windows 7, Windows 8, LINUX  
**Linguaggi:** PCL5e e PCL6  
**Grammatura carta [g/m²]:** 75-110  
**Altri supporti:** Carta riciclata al 100%, buste, lucidi, etichette  
**Numero cassette di alimentazione carta forniti:** 1  
**Capacità cassetto fornito [fogli da 75 g/m²]:** 250  
**Rumorosità (In funzionamento) [LWad in dB(A)]:** 64,3  
**Velocità uscita prima pagina [s]:** <= 8  
**Altri dispositivi:** Unità fronte retro automatica formato A4. Vassoio bypass universale da 50 fogli da 75 g/m²  
**Note:** La dotazione iniziale di materiali di consumo è pari a 6.000 pagine ex ISO 19752. Il Quantitativo minimo ordinabile è pari ad Euro 500,00  
**Dotazione iniziale materiale di consumo [pag ex ISO 19752]:** >= 6000  
**Consumo energetico:** Valore del consumo uguale o inferiore al valore soglia dell'Energy Star for imaging equipment version 2.0

**Condizioni di vendita:**   
**Lunghezza max:** 410  
**Profondità max:** 445  
**Altezza max:** 295  
**Unità di misura dimensioni:** mm  
**Tipo contratto:** Acquisto  
**Codice articolo produttore:** ML-3310ND/SIT  
**Codice articolo Convenzione:** ML-3310ND/SIT  
**Data ultimo aggiornamento:** 2015-03-14 17:28:07.0



[Benchmark](#) 

ARTICOLI ACCESSORI

**Fornitore:** CONVERGE S.P.A. (in RTI) Immagine non disponibile  
**Nome commerciale:** Cartuccia MLT-D205E  
**Marca:** Samsung  
**Descrizione tecnica:** Cartuccia all in one MLT-D205E da 10.000 pagine ex ISO 19752  
**Prezzo:** 89  
**Unità di misura:** Pezzo  
**Tipo contratto:** Acquisto  
**Note:** L'importo dell'ordine (valore) non deve essere inferiore a € 500,00  
**Numero pagine:** 10000  
**Codice articolo Convenzione:** ST13L1 - MLT-D205E  
**Codice articolo produttore:** MLT-D205E  
**Codice articolo Convenzione collegato:** ML-3310ND/SIT  
**Data ultimo aggiornamento:** 2015-03-14 17:28:07.0

**Fornitore:** CONVERGE S.P.A. (in RTI) Immagine non disponibile  
**Nome commerciale:** R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): Servizio RAEE - indicare il numero di macchine da ritirare ai fini dello smaltimento  
**Descrizione tecnica:** Numero di macchine oggetto dell'ordine per cui viene richiesto il servizio RAEE  
**Prezzo:** 0,00  
**Unità di misura:** Servizio  
**Tipo contratto:** Non applicabile  
**Codice articolo Convenzione:** ST13L1 - RAEE  
**Codice articolo Convenzione collegato:** ML-3310ND/SIT  
**Data ultimo aggiornamento:** 2015-03-14 17:28:05.0